



Codice di condotta per i fornitori ai fini dell'attuazione di acquisti responsabili



Requisiti posti alle società partner in attuazione del principio di sostenibilità per la fornitura di prestazioni al gruppo Posta

Le aziende del gruppo Posta (di seguito denominate «Posta») assolvono la loro responsabilità verso gli individui e l'ambiente anche quando effettuano acquisti. Il nostro obiettivo è assumere un ruolo pionieristico nel settore, per questo insieme alle nostre società partner intendiamo assicurare la trasparenza e la sostenibilità delle catene di approvvigionamento. Ci impegniamo affinché le nostre società partner adottino condizioni di lavoro socialmente responsabili e standard ecologici.

Il codice di condotta per i fornitori della Posta tratta i temi dell'ambiente, della responsabilità sociale e della governance. Si rivolge a tutti i fornitori, prestatori di servizi, imprese edili e subappaltatori, aziende di produzione, di consulenza e intermediazione nonché agli altri partner di settore. Di seguito viene utilizzata l'espressione generica «società partner», laddove il termine ricomprende sempre anche i subappaltatori di queste ultime. Ai sensi del presente documento, è considerato un subappaltatore colui che fornisce una parte rilevante della prestazione. A titolo di esempio, i locatori di stabilimenti produttivi o gli offerenti di prestazioni di servizio generiche per l'operatività aziendale non sono considerati subappaltatori ai sensi del presente codice. Le società partner mirano a far sì che il codice di condotta per i fornitori della Posta venga osservato lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Il codice di condotta per i fornitori, che si basa in particolare sulle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e sui principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, contiene principi di carattere etico, sociale ed ecologico.

Le società partner si impegnano a rispettare le disposizioni illustrate di seguito, fatta eccezione per i punti indicati con un asterisco (*).

Fatte salve disposizioni specifiche di natura contrattuale o legale, si tratta infatti di raccomandazioni urgenti ovvero di obiettivi auspicati. La Posta si attende dalle società partner la disponibilità a perfezionarsi e migliorarsi nell'ambito di queste tematiche nel senso di una maggiore efficacia, a condizione che le tematiche siano oggettivamente rilevanti per loro in qualità di aziende o per il loro prodotto ovvero le prestazioni che forniscono.

Le società partner hanno l'obbligo di informare la Posta, su richiesta, in merito alla loro condizione attuale, alle attività passate e presenti e ai loro processi per quanto riguarda le tematiche di volta in volta rilevanti nonché di mettere a disposizione della Posta i documenti pertinenti, ove esistenti.



1. Rispetto delle disposizioni legali

Nel caso in cui la società partner fornisca prestazioni alla Posta, essa è tenuta a rispettare le disposizioni legali degli ordinamenti di volta in volta applicabili. Il presente codice di condotta per i fornitori non sostituisce le leggi di tali ordinamenti e deve essere osservato in aggiunta a queste ultime.



2. Ambiente

La Posta si attende dalle proprie società partner che queste si impegnino a favore della riduzione dell'impatto ambientale, tra l'altro per quanto attiene clima ed energia, acque, rifiuti, sostanze chimiche, inquinamento atmosferico, biodiversità e deforestazione. A questo proposito sono determinanti le seguenti disposizioni.

2.1 Rispetto della normativa ambientale

La società partner si attiene a tutti i requisiti posti dalle leggi applicabili in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali. Nel caso in cui le prestazioni siano fornite in Svizzera, si tratta delle disposizioni del diritto ambientale svizzero. Per le prestazioni fornite all'estero, oltre al diritto in materia ambientale in vigore nel luogo della prestazione, si devono rispettare almeno i principi sanciti dalle convenzioni ambientali internazionali specificate all'allegato 2 dell'Ordinanza sugli acquisti pubblici, a prescindere dal fatto che l'operazione in questione sia soggetta o meno agli acquisti pubblici¹.

2.2 Sostanze pericolose

La società partner è tenuta ad osservare tutte le leggi e le prescrizioni applicabili per quanto attiene ai divieti o alle restrizioni che riguardano determinate sostanze. Le sostanze chimiche pericolose e gli altri materiali contenuti nei prodotti devono essere identificati e contrassegnati in modo tale da poter utilizzare e smaltire in sicurezza tali prodotti.

2.3 Gestione ambientale*

La società partner realizza un sistema di gestione ambientale orientato alla norma ISO 14001 o EMAS (o equivalente), ovvero pone in essere un sistema di gestione basato sui processi e sui rischi, per adempiere l'obbligo di diligenza in materia ambientale nelle sue pratiche commerciali. Il sistema di gestione ambientale è allineato al modello di business dell'azienda e può essere integrato anche nel sistema di gestione complessivo per la due diligence. La società partner designa un referente con responsabilità per la protezione dell'ambiente.

2.4 Emissioni di gas a effetto serra*

In quanto parte fondamentale della gestione ambientale, la società partner si impegna al fine di ridurre costantemente le sue emissioni di gas a effetto serra fornendo così un contributo all'obiettivo climatico² della Posta. La società partner si sforza di allineare le sue emissioni agli obiettivi dell'Accordo sul clima di Parigi. Rileva, calcola e monitora le sue immissioni di gas a effetto serra nell'ambito del proprio esercizio e nella catena di creazione del valore.

La società partner è consapevole dell'ecobilancio dei suoi prodotti e/o servizi ed è in grado di esibire le risultanze del calcolo dell'impronta di carbonio, idealmente per l'intero ciclo di vita in conformità alla norma ISO 14044 (o equivalente).

2.5 Ciclo di vita*

La società partner tiene conto dell'impatto ambientale della sua attività commerciale e dei suoi prodotti durante l'intero ciclo di vita. Lungo tutto il ciclo di vita del prodotto o del servizio (a partire dalla materia prima attraverso la produzione, il trasporto, la fase di utilizzo e fino al recupero, al riciclaggio e allo smaltimento) adotta le misure opportune per ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente.

2.6 Economia circolare*

La società partner si orienta ai criteri di design dell'economia circolare già in fase di progettazione di impianti e prodotti. Tali criteri includono la longevità, la modularità, la scomponibilità, la riparabilità, la riciclabilità e la salubrità dei materiali³. La società partner dispone di processi sistematici per la gestione dei rifiuti, laddove, ove possibile, il riutilizzo o il ripristino sono da prediligere rispetto al riciclaggio e al corretto smaltimento.

3. Responsabilità sociale



La società partner si attiene alle disposizioni in materia di lavoro e tutela dei lavoratori applicabili nel luogo della prestazione. La Dichiarazione universale dei diritti umani (ONU, 1948), i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) e le convenzioni fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) devono essere rispettati da tutte le società partner. Di seguito facciamo riferimento a varie convenzioni sul lavoro dell'OIL fornendone un breve riepilogo dei contenuti. Le convenzioni sul lavoro dell'OIL a cui si fa riferimento sono in ogni caso applicabili nella loro totalità e nella versione più aggiornata. In caso di eventuali contraddizioni tra il codice di condotta per i fornitori e i testi delle norme, prevalgono queste ultime.

¹ Convenzioni rilevanti in materia di protezione dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/127/it#annex_2/lv_u1

² Obiettivo climatico della Posta: <https://www.post.ch/it/chi-siamo/responsabilita/corporate-responsibility/clima-ed-energia>

³ Fonte: Guida della CA sugli acquisti circolari https://www.bkb.admin.ch/dam/bkb/de/dokumente/Oeffentliches_Beschaffungswesen/Empfehlungen/Leitfaden%

3.1 Divieto di lavoro minorile

Il lavoro minorile è vietato. La società partner si impegna a non assumere individui che non siano in grado di dimostrare di avere un'età minima di 15 anni. Nei Paesi che rientrano nella deroga per i Paesi in via di sviluppo della Convenzione OIL n. 138 si applicano regole specifiche. Alle persone di età inferiore a 18 anni non è consentito prestare ore di lavoro supplementari né effettuare lavoro notturno o lavorare in condizioni di pericolo. Sono determinanti le Convenzioni OIL n. 138 e 182.

3.2 Divieto di lavoro di persone detenute, lavoro forzato e schiavitù

La società partner si impegna a non prendere parte ad alcuna forma di schiavitù, lavoro forzato, schiavitù per debiti, lavoro obbligatorio, tratta di esseri umani o lavoro non volontario, incluso il lavoro forzato imposto dallo Stato, o a non esserne complice. La società partner deve attenersi ai principi internazionali di un'acquisizione responsabile di personale, compreso il principio per cui è «il datore di lavoro a pagare», nonché pretendere che anche i suoi partner per l'acquisizione di personale vi si attengano quando assumono direttamente o indirettamente qualunque persona, in particolare quelle appartenenti a gruppi a rischio come lavoratrici e lavoratori interinali e migranti. In tale contesto, come minimo la società – si astiene dall'addebitare alle lavoratrici e ai lavoratori spese e costi per il reclutamento,

- applica contratti di lavoro chiari e trasparenti,
- evita di ingannare le lavoratrici e i lavoratori e di imporre loro costrizioni,
- garantisce alle collaboratrici e ai collaboratori libertà di movimento e non ne trattiene i documenti di identità,
- assicura l'accesso ad informazioni gratuite, complete e precise,
- concede alle collaboratrici e ai collaboratori la libertà di disdire il contratto, di cambiare datore di lavoro e di ritornare in piena sicurezza,
- garantisce l'accesso a una procedura di conciliazione gratuita e a efficaci rimedi giuridici.

Qualora si accerti che in passato non ha rispettato questi principi o non li sta attualmente rispettando, la società partner è tenuta a risarcire gradualmente il danno subito dalle lavoratrici e dai lavoratori entro un termine congruo e nell'ambito dei medesimi principi internazionali. Sono determinanti le Convenzioni OIL n. 29 e 105.

3.3 Divieto di discriminazione e rispetto di collaboratrici e collaboratori

La società partner si impegna a trattare con rispetto e dignità tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori senza distinzioni di genere, età, religione, origine, nascita, ceto sociale, condizioni di disabilità, provenienza etnica o nazionale, nazionalità, adesione a sindacati o altre organizzazioni legittime, appartenenza od opinione politica, orientamento sessuale, obblighi familiari, stato civile, gravidanza o malattie.

La società partner deve fare in modo che le lavoratrici e i lavoratori non siano esposti ad alcuna forma di violenza, molestia, trattamento inumano o degradante sul posto di lavoro né tanto meno a minaccia di violenza e abuso, comprese punizioni corporali, maltrattamenti verbali, fisici, sessuali, di natura economica o psicologica, coazione psicologica o fisica o altre forme di persecuzione o intimidazione.

Le misure disciplinari devono essere stabilite per iscritto e illustrate alle lavoratrici e ai lavoratori oralmente in una lingua di loro comprensione. Devono inoltre essere conformi alle leggi nazionali.

In caso vengano segnalati problemi legati a uno dei motivi summenzionati, la società partner verifica che le lavoratrici e i lavoratori non vengano molestati, puniti o svantaggiati e adotta misure correttive, se necessario. Sono determinanti le Convenzioni OIL n. 100 e 111.

3.4 Retribuzioni e prestazioni di collaboratrici e collaboratori

La società partner si impegna a garantire retribuzioni adeguate nonché, in assenza di requisiti minimi di legge, almeno il versamento del salario minimo usuale nel rispettivo Paese e settore (si applica il valore più elevato). Le retribuzioni si riferiscono all'orario di lavoro normale prescritto per legge. È consentito operare detrazioni solo alle condizioni e nella misura stabilite dalla legge o dai contratti collettivi. È obbligo della società partner versare i contributi di sostegno regionali vigenti. In caso di assunzione di lavoratrici e lavoratori dall'estero (ad es. lavoratrici e lavoratori transfrontalieri), si devono rispettare tutte le disposizioni di legge applicabili, segnatamente quelle relative ai salari minimi. È determinante la norma OIL n. 26.

In caso di prestazioni rese in Svizzera, è necessario rispettare e confermare le disposizioni sulla parità salariale fra uomo e donna.

Lungo l'intera catena di approvvigionamento si deve gradualmente tendere al versamento di salari di sussistenza (living wages)⁴.

3.5 Durata del lavoro di collaboratrici e collaboratori

La società partner si impegna a fare in modo che le lavoratrici e i lavoratori non lavorino per più di 48 ore a settimana, salve disposizioni di legge più stringenti nel luogo in cui è erogata la prestazione ovvero i contratti normali di lavoro vigenti nel settore specifico.

Il numero di ore su indicato può essere superato soltanto nei casi eccezionali⁵ stabiliti dall'OIL. La durata complessiva del lavoro in un periodo di tempo di sette giorni non deve superare le 60 ore. Solo in via eccezionale è consentito ordinare ore supplementari di lavoro, che devono essere prestate volontariamente e retribuite applicando il supplemento in vigore a livello locale ovvero stabilito dalla legge.

⁴ Per spiegazioni e istruzioni integrative consultare il documento «United Nations Global Compact» all'indirizzo: <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/livingwages/>

⁵ Convenzione fondamentale dell'OIL n. 14

Alle lavoratrici e ai lavoratori devono essere concesse pause di riposo in ogni giorno di lavoro e almeno un giorno libero ogni sette giorni, salvo deroghe stabilite dai contratti collettivi. Sono determinanti le Convenzioni OIL n. 1, 132, 14 e 161.

3.6 Salute e sicurezza di collaboratrici e collaboratori

La società partner si impegna ad offrire un ambiente di lavoro sicuro ed igienico e a promuovere le migliori pratiche di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori tenendo in considerazione le conoscenze prevalenti e i rischi specifici del settore. La società partner deve prestare adeguata attenzione ai rischi professionali specifici del settore e garantire un ambiente di lavoro sicuro ed igienico. È necessario dare attuazione a disposizioni efficaci al fine di prevenire gli infortuni e di contenere per quanto possibile i rischi per la salute.

La società partner è tenuta a realizzare e applicare un adeguato sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro per contrastare infortuni e malattie professionali. La società partner è chiamata a individuare le possibili situazioni di emergenza e a ridurre al minimo le eventuali ripercussioni di queste ultime elaborando piani di emergenza.

La società partner si impegna ad assicurare particolare tutela alle persone bisognose di protezione come, nello specifico, lavoratrici e lavoratori in giovane età, giovani e future madri e persone con disabilità. Sono determinanti le Convenzioni OIL n. 62, 136, 162, 120, 170, 174.

3.7 Libertà di associazione e diritto di negoziazione collettiva

Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto di essere consultati in materia di condizioni di lavoro. Hanno inoltre diritto di organizzarsi in sindacati o di aderire ad associazioni di loro scelta, senza limitazioni né conseguenze⁶. Le collaboratrici e i collaboratori hanno diritto di negoziazione collettiva.

Se il diritto alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva è limitato per legge, il datore di lavoro non può impedire altre forme di negoziazione collettiva (ad es. di associazionismo). Sono determinanti le Convenzioni OIL n. 87 e 98.

3.8 Accessibilità

La società partner è tenuta a erogare prestazioni inclusive che risultino accessibili e che possano essere fruite anche da persone con disabilità.

4. Catene di approvvigionamento trasparenti*



Insieme alla società partner la Posta si adopera per attuare i requisiti che derivano dalla Human Rights Due Diligence (HRDD) e per realizzare catene di approvvigionamento responsabili. L'obiettivo è garantire la trasparenza di queste ultime.

Su richiesta, la società partner comunica le proprie catene di approvvigionamento ove ne sia a conoscenza, in modo da poter individuare tempestivamente, insieme alla Posta, i potenziali rischi riguardanti gli obblighi di diligenza in materia di diritti umani e ambiente. Qualora la catena di approvvigionamento non sia interamente nota, la società partner si adopera per colmare le lacune nella trasparenza di quest'ultima entro un termine congruo.

5. Governance



5.1 Anticorruzione

La società partner osserva tutte le leggi e le regolamentazioni anticorruzione nazionali e internazionali applicabili. La società partner rifugge qualsiasi forma di corruzione attiva e passiva e pratiche commerciali scorrette. È fatto divieto di offrire, concedere o promettere a personale di autorità pubbliche o a controparti del settore privato donazioni illecite al fine di influenzare azioni ufficiali o conseguire un indebito vantaggio. Il divieto comprende anche la rinuncia a concedere o accettare pagamenti agevolanti illeciti.

5.2 Conflitti di interessi

La società partner accetta di rendere noti immediatamente tutti i conflitti di interessi (potenziali e/o effettivi), anche qualora essi sorgano indipendentemente dalla sua volontà.

5.3 Minerali provenienti da zone di conflitto

La società partner osserva tutte le leggi vigenti e gli obblighi di due diligence che ne derivano per quanto attiene all'approvvigionamento di minerali e materiali provenienti da zone di conflitto o a rischio, i quali contribuiscono a violazioni dei diritti umani, corruzione, finanziamento di gruppi armati o effetti negativi analoghi.

5.4 Diritto della concorrenza

La società partner si impegna a condurre i propri affari in conformità al principio della libera e leale concorrenza e rispetta il diritto della concorrenza applicabile. In particolare, la società partner non partecipa ad accordi con la concorrenza su prezzi, quantitativi, zone o clienti né tanto meno ad accordi di fissazione dei prezzi di rivendita e di protezione territoriale assoluta.

6 Si veda anche: art. 28 Costituzione federale, art. 11 CEDU e art. 22 Patto ONU II

5 Codice di condotta per i fornitori ai fini dell'attuazione di acquisti responsabili



5.5 Riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo

La società partner si impegna a non promuovere né direttamente né indirettamente il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo e nell'ambito dell'attività aziendale fa in modo che siano osservate le disposizioni di legge contro il riciclaggio di denaro di volta in volta vigenti.

5.6 Protezione dei dati

La società partner tratta i dati personali in conformità con le leggi in vigore osservando in particolare i requisiti posti dalla Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD) e dal Regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (RGPD), ove applicabile. La società partner si accerta nello specifico che terzi non autorizzati non abbiano accesso a tali dati personali.

La società partner effettua il trattamento dei dati personali in modo strettamente confidenziale e unicamente per le finalità contrattuali. Garantisce la sicurezza dei dati adottando provvedimenti tecnici e organizzativi adeguati. Fa in modo che i dati personali siano protetti in modo efficace e che la sfera privata delle persone interessate venga rispettata durante il trattamento dei dati.

5.7 Sanzioni ed embarghi

La società partner si attiene a tutte le sanzioni commerciali internazionali. Garantisce che le sue prestazioni e le sue merci adempiano le leggi applicabili e i requisiti regolatori per quanto riguarda le prescrizioni sull'import/export (importazione, esportazione o transito di merci), inclusi sanzioni ed embarghi.

6. 6 Rispetto del codice di condotta per i fornitori

6.1 Controlli

La Posta può controllare il rispetto da parte della società partner delle disposizioni del presente codice di condotta per i fornitori e di un eventuale contratto sovraordinato, oppure affidare i controlli a terzi. Se necessario, la società partner fa in modo che vi sia la possibilità di svolgere gli opportuni controlli presso i suoi subappaltatori. Ai fini dello svolgimento dei controlli, la Posta può fornire le informazioni e i documenti necessari ai soggetti terzi incaricati del controllo. Su richiesta, la società partner produce le prove necessarie. I controlli si concentrano unicamente sul rispetto delle disposizioni del presente codice di condotta per i fornitori e delle altre disposizioni contrattuali. In tale sede, la Posta rispetta in particolare i segreti d'affari, i limiti previsti dal diritto in materia di protezione dei dati e simili.

6.2 Segnalazioni

Le collaboratrici e i collaboratori della società partner devono poter esprimere osservazioni e timori riguardanti l'attività aziendale e la catena di approvvigionamento del fornitore senza dover temere ritorsioni.

La Posta stessa gestisce un centro che consente a persone interne ed esterne di segnalare le violazioni del codice di condotta per i fornitori. Le segnalazioni possono essere anche anonime. È possibile contattare il centro di segnalazione al seguente link: <http://www.postacoraggio.ch/>.

La società partner sostiene per quanto possibile la Posta nell'evasione delle segnalazioni pervenute relativamente alla sua azienda o alla sua catena di approvvigionamento. Nel caso in cui vengano riscontrate violazioni dei diritti umani, è necessario adottare misure correttive immediate.

6.3 Violazioni del presente codice di condotta per i fornitori ai fini dell'attuazione di acquisti responsabili

Le violazioni dei principi e dei requisiti anzi esposti devono essere immediatamente segnalate alla Posta. Senza alcun pregiudizio per i diritti che le spettano in base alla sezione seguente, la Posta è libera di concordare con la società partner le possibili misure correttive.

Il mancato adempimento delle disposizioni contenute nel codice di condotta per i fornitori rappresenta una grave violazione degli obblighi contrattuali che dà diritto alla Posta di procedere a una disdetta immediata per motivi gravi. È fatto salvo ogni altro diritto e rimedio giuridico di legge in caso di un tale inadempimento.